

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 7 AGOSTO 2002

N. 102

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI POGGIO IMPERIALE (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 29 suppl. del 12.2.02.

Pag. 6678

COMUNE DI RODI GARGANICO (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 149 suppl. del 13.8.91

Pag. 6678

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO (Brindisi)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 132 str. del 8.7.92

Pag. 6679

UNIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE (Lecce)
STATUTO

Pag. 6683

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI POGGIO IMPERIALE (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 29 suppl. del 12.2.02.**COMUNE DI POGGIO IMPERIALE**

Provincia di Foggia

Modifiche allo Statuto Comunale pubblicato nel B.U. n. 50 del 9.4.2000

Rilevato che questa Amministrazione con atto di Consiglio Comunale n. 19 del 28.6.2002 esecutivo ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 art. 134 - Comma 3°, ha modificato lo Statuto, integrando il Cap. III "Modalità di Partecipazione" con l'art. 56 bis.

"I Regolamenti Comunali devono essere predisposti in modo tale da assicurare la completa e consapevole conoscenza da parte del cittadino.

In particolare i Regolamenti in materia tributaria devono tener conto dei principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del Contribuente".

Il Segretario Capo
Dr. Michele Zangardi

COMUNE DI RODI GARGANICO (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 149 suppl. del 13.8.91**COMUNE DI RODI GARGANICO**

Provincia di Foggia

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 28 GIUGNO 2002.

Sostituzione degli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 dello Statuto Comunale di Rodi Garganico, rispettivamente con i seguenti:

- 1) L'art. 23 è sostituito dal seguente: GIUNTA COMUNALE
 - La Giunta, organo esecutivo collegiale di Governo, impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
 - La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la rispondenza dei risultati all'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
 - Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
 - La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

- 2) L'art. 24 è sostituito dal seguente: COMPOSIZIONE
 - La Giunta è, in applicazione dell'art. 47 del TUEL, è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di 6 assessori, tra cui il Vice Sindaco.
 - Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consiglieri comunale, per un massimo di 2.
 - Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e possono intervenire nella discussione, non hanno diritto al voto.

- 3) L'art. 25 è sostituito dal seguente: NOMINA DEGLI ASSESSORI
 - Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati

al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

- Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con atto sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario e deve essere comunicato all'interessato.
- Tale atto è comunicato nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.
- Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4) L'art. 26 è sostituito dal seguente: **FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

- La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
- Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
- Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
- Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa indicazione della Giunta Comunale.
- I Responsabili apicali dei Settori possono essere convocati in Giunta per essere sentiti al fine di fornire utili elementi di giudizio e valutazione sulle proposte.
- Il Segretario redige il verbale dell'adunanza che sottoscrive insieme al Sindaco e al Vice Sindaco.

5) L'art. 27 è sostituito dal seguente: **COMPETENZE**

- La Giunta collabora con il sindaco per il governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- Compie tutti gli atti di governo in conformità a quanto previsto dall'art. 48 comma 2° del TUEL.

- Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
- Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- In caso d'urgenza, in applicazione dell'art. 42 comma 4° del TUEL, adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di competenza del Consiglio.
- Le predette deliberazioni decadono se non sono ratificate dal Consiglio entro sessanta giorni da quello di adozione.
- Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente la ratifica, adotta provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Di istituire al posto dell'attuale titolo III° ad oggetto "Funzione Normativa", un nuovo Titolo III° ad oggetto: "Finanza e Contabilità" e di inserire in tale titolo il seguente Art. 70/Bis: STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE "Il Comune di Rodi Garganico in materia di fiscalità locale riconosce ed adotta i principi di cui alla legge n. 212 del 27 luglio 2000 e si impegna ad adeguare i regolamenti che contengono disposizioni tributarie nei termini di legge;

Di modificare pertanto il su menzionato titolo III°, in titolo IV° ad oggetto: "Funzione Normativa".

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
(Brindisi)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 132 str. del 8.7.92

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
Provincia di Brindisi

**MODIFICHE
AL VIGENTE STATUTO COMUNALE**

Art. 8

**Commissione Consiliare permanente
per la verifica e l'applicazione dello Statuto**

1° comma - sostituire il riferimento normativo dell'art. 31 della L. 8/6/1990, n. 142 con il seguente: "dell'art. 38 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267".

Art. 9

Adozione dei regolamenti

Sostituire il 3° comma con il seguente: "I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi";

6° comma - sostituire il riferimento normativo "la legge 8/1990, n° 142" con il seguente "il D.Lgs. 1/08/2000, n° 267";

Art. 10

Regolamenti obbligatori

1° comma - sostituire le parole "Il Segretario Generale" con le seguenti: "Il Segretario Comunale";

1° comma lett. a) sostituire il riferimento normativo "Art. 5, L. 142/90" con il seguente: "Art. 7 D.Lgs. 18/08/2000, n° 267";

1° comma lett. b) sostituire il riferimento normativo "Art. 59 - 1 c. L. 142/90 - con il seguente: "Art. 7 D.Lgs. 18/08/2000, n° 267";

1° comma lett. c) - sostituire il riferimento normativo "Art. 59 - 1 c. L. 142/90 "con il seguente "Art. 152 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267";

1° comma lett. d) - sostituire il riferimento normativo "Art. 57 - 5 c. L. 142/90 - con il seguente: "Art. 239 - 1 c. lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267";

1° comma lett. e) - sostituire il riferimento normativo "Art. 51, 1 c. L. 142/90 con il seguente: "Art. 89 del D.Lgs. 18/0/2000, n° 267";

1° comma lett. f) - sostituire il riferimento normativo "Art. 51, 1 c. L. 142/90" con il seguente: "Art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267";

1° comma lett. g) sostituire il riferimento normativo "Art. 8 L. 142/90" con il seguente: "Art. 11 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267";

1° comma lett. n) - sostituire il riferimento normativo "Art. 6 - 3° e 4° c. L. 142/90" con il seguente: "Art. 8 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 67".

Art. 13

Presidenza del Consiglio

Aggiungere il 3° comma al presente articolo: 3 c. - Il Presidente ed il Vice Presidente cessano dal proprio incarico, oltre nei casi di proprie dimissioni in caso di cattivo esercizio della funzione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. in caso di cessazione contestuale dei Presidente e dei Vice Presidente, il Consiglio Comunale viene convocato e presieduto dal Sindaco sino alla elezione dei Presidente e dei Vice Presidente".

Art. 15

**Funzioni di controllo
Politico-Amministrativo**

6° comma lett. a) - aggiungere il seguente punto: "parere sulle proposte di deliberazioni richieste dall'Amministrazione comunale".

Art. 16

Gli atti fondamentali

1° comma - sostituire il periodo "32 della L. 8/6/90, n° 142 e successive modificazioni" con il seguente: "42 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267".

Art. 18
Prerogative e compiti dei
consiglieri comunali

6° comma - sostituire la parola “venti” con la parola “dieci”.

Art. 25
Funzionamento del Consiglio

1° comma, primo punto: sostituire il numero “48” con il numero “24”.

Art. 26
Composizione

1° comma - aggiungere dopo la parola “numero” la parola “massimo” e sostituire la parola “quattro” con la parola “sei”.

Art. 28
Ruolo e competenze generali

Sostituire il 1° comma con il seguente: “La Giunta è l’organo che compie tutti gli atti d’amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti e collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

In particolare spetta alla Giunta deliberare sui seguenti argomenti:

- Accettazione donazione di beni mobili;
- Convenzioni con Associazioni, Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato, Comitati ed altri soggetti privati;
- Contributi a privati, Associazioni e Comitati;
- Autorizzazione alla spesa su più esercizi fatte salve le competenze riservate dalla legge al Consiglio Comunale;
- Costituzione in giudizio;
- Semplificazione procedimenti amministrativi;
- Locazioni, rinnovo locazioni e modifica contratti in corso di locazioni;
- Affitto terreni di proprietà comunale;
- Trasferimenti, mobilità esterna comunale;

- Atti di pianificazione nell’ambito delle assunzioni;
- Assunzioni, assunzioni a tempo determinato, riassunzioni;
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Dotazione organica te norme di accesso;
- Concessione contributi per lo sviluppo imprenditoriale;
- Approvazione progetto preliminare e definitivo;
- Definizione accordo bonario;
- Approvazione schema di bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale;
- approvazione del PEG e i relativi aggiornamenti;
- Adozione variazioni di bilancio;
- Adozione degli schemi del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
- Approvazione tariffe aliquote d’imposta, detrazioni, riduzione ed esenzioni e variazioni limiti di reddito in materia di tributi.

Art. 33
Ruolo e funzioni

- 8° comma - vengono soppresse le parole “della spalla destra”.

Art. 24
Discussione programma di governo
e partecipazione del consiglio alla definizione,
all’adeguamento e alla verifica

4° comma - il riferimento normativo “36, comma 2° del D.Lgs. 77/95” viene sostituito dal seguente: “193 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267”.

Art. 45
Le libere forme associative

5° comma - sostituire il numero “36” col numero “46”.

Art. 46
Albo Comunale delle Associazioni

2° comma - sostituire il numero “35” col numero “45”.

Art. 49**Referendum consultivo comunale**

Il titolo dell'Art. 49 viene sostituito dal seguente: "Referendum consultivi ed abrogativi";

1° comma, dopo la parola "Referendum" aggiungere le parole "consultive ed abrogative".

E' inserito il seguente nuovo articolo 51/bis.

51/bis**Statuto dei diritti del contribuente**

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n° 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori dei contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

Art. 55**Difensore civico**

Sostituire il 1° comma con il seguente: "Il Comune ha la facoltà di istituire l'Ufficio del Difensore Civico".

Art. 59**Compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi**

4° comma lett. g) - sostituire il riferimento nor-

mativo "all'art. 38 della legge n° 142/90" con il seguente: "all'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267".

Art. 61**Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni**

1° comma - sostituire il riferimento normativo "dell'art. 53 della legge 142/90" con il seguente: "dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267".

Art. 62**Ruolo e funzioni**

7° comma - alla lettera eliminare le seguenti parole: "di gara d'appalto e".

Art. 65**La concessione a terzi**

4° comma - sostituire i riferimenti normativi "articoli 22 e 23 della legge 142/90" con i seguenti: "articoli 112 e 113 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267".

Art. 69**La programmazione di bilancio**

4° comma sostituire la data "31 ottobre" con la seguente: "31 dicembre".

Art. 74**Il collegio dei revisori dei conti**

1° comma sostituire il riferimento normativo "l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n° 142" con il seguente: "l'art. 234 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267";

3° comma - sostituire il numero "13" con il numero "15".

Art. 82
Norma transitoria

1° comma - sostituire il riferimento normativo “legge 8 giugno 1990, n° 142” con il seguente: “D.Lgs. 18/08/2000, n° 267”.

Art. 83
Entrata in vigore

1° comma - eliminare le seguenti parole: “dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo”.

UNIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE (Lecce)

STATUTO

**UNIONE DEI COMUNI DI
ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE**

STATUTO

(Art. 32 del T.U.E.L. 18.08 2000, n. 267)

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Finalità
- Articolo 3 Obiettivi prioritari
- Articolo 4 Principi e criteri generali dell’azione amministrativa
- Articolo 5 Sede, stemma e gonfalone
- Articolo 6 Durata
- Articolo 7 Recesso

TITOLO II
COMPETENZE

- Articolo 8 Oggetto
- Articolo 9 Ulteriori trasferimenti di competenze

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

CAPO I
ORGANI DELL’UNIONE

- Articolo 10 Organi

CAPO II
CONSIGLIO DELL’UNIONE

- Articolo 11 Composizione del consiglio
- Articolo 12 Competenze
- Articolo 13 Diritti e doveri dei consiglieri
- Articolo 14 Decadenza o dimissioni dei consiglieri

CAPO III
PRESIDENTE
E GIUNTA DELL’UNIONE

- Articolo 15 Elezioni del Presidente
- Articolo 16 Composizione e nomina della Giunta
- Articolo 17 Il Presidente
- Articolo 18 Il Vice Presidente
- Articolo 19 La Giunta
- Articolo 20 Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore
- Articolo 21 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente
- Articolo 22 Normativa applicabile

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 23 Principi generali
- Articolo 24 Principi in materia di gestione del personale

- Articolo 25 Principi di collaborazione
 Articolo 26 Direzione dell'organizzazione
 Articolo 27 Segretario dell'unione

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Articolo 28 Principi della partecipazione

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

- Articolo 29 Finanza e fiscalità dell'Unione
 Articolo 30 Bilancio e programmazione finanziaria
 Articolo 31 Ordinamento contabile e servizio finanziario
 Articolo 32 Revisione economica e finanziaria
 Articolo 33 Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VII NORME TRANSITORIE

CAPO I NORME TRANSITORIE

- Articolo 34 Atti regolamentari
 Articolo 35 Sede provvisoria
 Articolo 36 Presidente provvisorio
 Articolo 37 Segretario provvisorio
 Articolo 38 Fondo spese

CAPO II NORME FINALI

- Articolo 39 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
 Articolo 40 Proposte di modifica dello statuto
 Articolo 41 Conferenza dei Sindaci
 Articolo 42 Norma finale

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

1) Il presente statuto approvato dai consigli comunali di: Acquarica del Capo e di Presicce con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.

2) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono. 3) L'adesione di altri comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente statuto.

Art. 2 Finalità

1. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

2. L'Unione dei Comuni di Acquarica del Capo e di Presicce, secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della Società e dello Stato.

3. L'Unione dei Comuni di Acquarica del Capo e di Presicce, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Lecce, della Regione Puglia, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di proprietà di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5) L'unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.

Art.3 **Obbiettivi prioritari**

- 1) Sono obbiettivi prioritari dell'Unione:
- a) promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
 - b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
 - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
 - d) esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;
 - e) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - f) valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico-culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione;
 - g) mantenere costante e produttivi i rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;
 - h) individuare forme stabili di collaborazione, con altre Unioni o con altri Comuni vicini, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio.

Art 4 **Principi e criteri generali dell'azione amministrativa**

L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazioni degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la

propria azione amministrativa con quella degli enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipante e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzioni di obbligazioni, inepgni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongono espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Art.5 **Sede, stemma e gonfalone**

1. L'Unione ha sede in uno dei Comuni associati che sarà individuato dal Consiglio della stessa Unione, i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.

2. L'unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti pervia autorizzazione del presidente.

Art.6 **Durata**

L'Unione è a tempo indeterminato.

Art.7 **Recesso**

1) Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente con provvedimento consigliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statuarie.

2) Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

3) In caso di recesso da parte di alcuni fra i comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato e salvo diritti dei terzi.

a) All'unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti, in base ad apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

b) Ai singoli Comuni che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o da specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o dai singoli servizi.

4) In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni, secondo le modalità indicate alla lettera b).

5) Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza d'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal presidente del tribunale di Lecce.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8 Oggetto

1) I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente Statuto l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici

2) E' attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- coordinamento nei settori della sicurezza del lavoro e della protezione civile;
- trasporto locale e scolastico;
- mensa scolastica;
- servizi cimiteriali;
- formazione e aggiornamento del personale;
- contrattazione decentrata;

- gestione di appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più comuni e/o dell'Unione;

- Commercio, artigianato, turismo, agricoltura;

3) L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni. Ciascun servizio o funzione attribuito all'Unione sarà disciplinato nel suo funzionamento da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

4) I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo articolo 9 sono adottati dalle singole Giunte comunali.

5) Qualora taluno dei servizi indicati al comma 2) risulta già gestito in associazione con altri Comuni o dato in concessione a terzi, il suo trasferimento all'Unione potrà avvenire alla scadenza della relativa convenzione, oppure prima in caso di recesso del Comune interessato.

Art.9

Ulteriori trasferimenti di competenze.

1) Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergono le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2) A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.

3) Il conflitto di competenza, attivo o passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5 dell'art.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

CAPO I ORGANI DELL'UNIONE

Art. 10 Organi

1) Sono organi dell'Unione, il Consiglio, la Giunta e il Presidente. Tali organi durano in carica 5 anni e comunque sino alla scadenza del mandato elettorale, salvo quanto stabilito nel presente titolo

CAPO II CONSIGLIO DI UNIONE

Art.11 Composizione del Consiglio.

1) Il numero dei membri del consiglio dell'unione è di 19.

2) Il riparto dei seggi avviene in proporzione alla popolazione di ciascun Comune. I Sindaci associati sono membri di diritto del consiglio dell'Unione e concorrono alla copertura dei seggi spettanti a ciascun Comune.

3) In caso di adesione all'Unione di nuovi Comuni viene ricalcolata la distribuzione dei seggi secondo quanto stabilito dai commi 2 e 5 del presente articolo.

4) Possono essere eletti membri del Consiglio dell'Unione anche gli assessori dei Comuni associati, purchè non esterni ai rispettivi consigli comunali.

5) Ciascun Consiglio Comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza garantendo la

rappresentanza delle minoranze nella misura di 1/3 calcolata escludendo i Sindaci.

6) Il Consiglio dell'Unione adotta il regolamento interno per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 12 Competenze

1) Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.

2) Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

3) Il documento programmatico presentato dal Presidente e definito e o adeguato dal consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente e di verifica periodica della sua attuazione da parte del Presidente o degli Assessori dell'Unione.

4) Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

5) Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita le funzioni che per legge, per Statuto o per regolamento vi sono attribuite.

Art.13 Diritti e doveri dei Consiglieri

1) I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione.

2) I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art.14**Decanza e dimissioni dei Consiglieri**

1) Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.

2) Le dimissioni della carica di Consigliere, indirizzata per iscritto dal Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3) La decadenza e le dimissioni da consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.

4) Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, al quale il consigliere decaduto o dimesso, appartiene, prevede con urgenza alla relativa sostituzione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza dei propri membri in seno al Consiglio dell'Unione.

5) Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del mandato elettorale, per qualsiasi ragione, confluisce in seno al proprio consiglio comunale, in Gruppo consigliere diverso da quello originario o determina modificazione agli assetti tra maggioranza e minoranza, può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

CAPO III**PRESIDENTE****E LA GIUNTA DELL'UNIONE****Art.15****Elezione del Presidente**

1) Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore il consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.

2) Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un docu-

mento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con la popolazione maggiore. Il Presidente dell'unione dura in carica un anno a decorrere dalla data di elezione.

3) Nella stessa seduta il Consiglio elegge il Presidente dello stesso Consiglio, scelto tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione, con le medesime modalità stabilite per la elezione del Presidente dell'Unione. Appena eletto, il Presidente del Consiglio assume la presidenza dell'assemblea.

Art.16**Composizione e nomina della Giunta**

1) La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei membri del Consiglio dell'Unione, computando a tal fine il Presidente.

2) Possono essere nominati Assessori i rappresentanti dei Comuni presenti nel Consiglio dell'Unione. Uno degli Assessori è nominato Vice Presidente. Sono membri di diritto i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.

3) La nomina di Assessori non comporta la perdita della carica di membro del Consiglio dell'Unione.

4) Il Vice Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente.

5) Il Presidente dà comunicazione della nomina della Giunta al Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile da tenersi entro 20 giorni dalla data di elezione dello stesso Presidente.

Art.17**Il Presidente.**

1) Il Presidente svolge le funzioni attribuite dal Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art.18 **Il Vice Presidente**

1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

2) In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

Art.19 **La Giunta**

1) La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2) Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3) La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto o dal regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

Art.20 **Dimissioni e revoca della carica di Assessore**

1) Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

2) Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa secondo le indicazioni fornite dal Sindaco del Comune di appartenenza dell'Assessore dimissionario o cessato.

Art.21 **Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente**

1) Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.

2) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3) Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione, di Assessore e di componente del Consiglio. La cessazione della carica di Sindaco determina altresì la cessazione dalla carica di assessore del membro del Consiglio eventualmente delegato dal Sindaco cessato.

4) Nei casi previsti dai commi precedenti la Giunta è presieduta dal Vice- Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Unione.

Art.22 **Normativa applicabile**

1) Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

TITOLO IV **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Art.23 **Principi Generali**

1) L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordina-

mento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

2) L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.25.

Art.24
Principi in materia
di gestione del personale

1) L'unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2) Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art.25
Principi di collaborazione

1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali, di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3) Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

4) L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art.26
Direzione dell'organizzazione

1) Il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole della giunta, nomina un direttore generale, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia la cui durata non può eccedere il mandato del Presidente dell'Unione. Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2) Al Direttore generale è demandato il compito immediato di provvedere al primo impianto dell'Unione e quindi alla sua organizzazione e alla stesura dei regolamenti disciplinanti il funzionamento degli organi e degli uffici e dei servizi.

Art.27
Segretario dell'Unione

1) Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti.

2) Il Segretario può essere nominato fra i segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

3) Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.28
Principi della partecipazione

1) L'Unione dei Comuni di Acquarica del Capo e di Presicce garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.

2) L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni o comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.

3) L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso all'informazione ed agli atti o fornendo un'informazione completa della propria attività.

4) Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Art.29 Finanza e fiscalità dell'Unione

1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2) L'Unione ha autonomia impositiva e le competenze, di norma, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3) Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

4) Ciascun Comune aderente all'Unione partecipa ai relativi costi in proporzione alla propria popolazione residente al 31 dicembre dall'anno precedente a quello di riferimento. Per la determinazione delle quote di spesa a carico dei Comuni, si tiene conto delle entrate proprie dell'Unione, dei trasferimenti dello stato e di ogni altro introito il cui ammontare complessivo va detratto preliminarmente dalle passività da ripartire.

Per il personale dipendente dai Comuni trasferito, distaccato, o comandato all'Unione per il funzionamento dei servizi trasferiti, il costo retributivo, comprensivo dei relativi oneri riflessi, sarà versato alla tesoreria del nuovo ente da parte dei Comuni interessati fino a che lo Stato non avrà provveduto ad una eventuale redistribuzione dei trasferimenti ordinari e straordinari annuali fra i suddetti Comuni e l'Unione.

Art.30 Bilancio e programmazione finanziaria

1) L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2) Il bilancio è corredato da una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art.31 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1) L'ordinamento contabile dell'Unione o, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art.32 Revisione economica e finanziaria

1) Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti o documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art.33 Affidamento del servizio di tesoreria

1) Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto bancario.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE

Art.34 Atti regolamentari

1) Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art.35
Sede provvisoria

1) Fino alla scelta della sede definitiva, la residenza dell'Unione resta nel Comune di Presicce in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art.36
Presidente provvisorio

Fino alla nomina del Presidente dell'Unione di cui all' art. 15, le funzioni dello stesso Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di Presicce, il quale ha l'obbligo di convocare il consiglio entro trenta giorni dalla stipula dell'atto costitutivo per la nomina del Presidente dell'Unione.

Art.37
Segretario provvisorio

Fino alla nomina del Segretario dell'Unione, la relativa funzione sarà svolta dal Segretario del Comune di Acquatica del Capo.

Art.38
Fondo spese

1) Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è proporzionale al numero degli abitanti di ogni singolo Comune risultante al 31 dicembre 2000. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno 2001. Il bilancio comprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

CAPO II
NORME FINALI

Art.39
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1) Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2) Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

Art.40
Proposta di modifica dello Statuto

1) Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art.41
Conferenza dei Sindaci

1) Qualora specifiche disposizioni di legge lo prevedano, viene costituita la Conferenza dei Sindaci.

2) La Conferenza dei Sindaci è organo dell'Unione ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza. Il Presidente dell'Unione può chiederne la convocazione per acquisire pareri sulle attività.

3) Ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.

Art.42
Norma finale

1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.

2) Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.